

COMUNE DI NOTARESCO

- Provincia di Teramo -

Deliberazione **COPIA** del Consiglio Comunale

N° 20 del Reg.

Oggetto: REGOLAMENTO DELL'ISTITUTO DELL'INTERPELLO.

Data 06.06.2006

L'anno Duemilasei, il giorno Sei del mese di Giugno alle ore Ventuno e Trenta, nella solita sala delle adunanze Consiliari del Comune suddetto.

Alla II^a Convocazione in sessione Straordinaria D'Urgenza, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti	CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
CATARRA Valter	X		BORGIA Antonio	X	
DEL PAPA Giuseppe	X		BORRECA Carla	X	
TORBIDONE Antonio	X		CAPONE Leo	X	
DI BONAVENTURA Diego	X		DI MARCO Sibilla	X	
DE PATRE Raffaele	X		CANDELORI Natalia		X
CENSONI Pietro	X		MARZIANI Giuseppe	X	
ETTORRE Concetta		X	RECCHIUTI Silvia	X	
BUCCI Emilio		X			
CORRADETTI Giuseppe	X				
ARDIZZI Ercole	X				

Assegnati n.17

Risultano Assenti i Consiglieri: Ettore Concetta, Bucci Emilio e Candelori Natalia M.R;

Presenti n° 14

In carica n. 17

Assenti n° 3

Risultano che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede l'Avv. Antonio BORGIA nella sua qualità di Presidente del Consiglio;
- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.97, comma 4, del D. Lgs. N°267/2000) il Segretario Comunale Dr Antonio Fabri;

La seduta è PUBBLICA;

- Nominati scrutatori i Signori: =

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

Oggetto: Regolamento concernente la determinazione degli organi, delle procedure e delle modalita' di esercizio dell'interpello e dell'obbligo di risposta da parte dell'Amministrazione finanziaria, di cui all'articolo 11, comma 5, della legge n. 212 del 2000.

IL Consiglio Comunale

Vista la legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente;

Visto l'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni sull'interpello del contribuente;

Visto l'articolo 18, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, riguardante disposizioni di attuazione;

Visto l'articolo 19 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante l'attuazione del diritto di interpello del contribuente;

Nell'esercizio della potestà regolamentare in materia tributaria riconosciuta dall'art. 52 del D. Lgs. 15.12.1997 n. 446 e dall'art. 50 della Legge 28.12.1997 n. 449, viene introdotto e disciplinato l' istituto dell'interpello.

Con voti favorevoli n. 10

Con astenuti n. 4 (Marziani, Capone, Recchiuti, Marziani)

Delibera

1) Approvare il regolamento di cui all'oggetto che si compone di n. 4 articoli dando atto che lo scopo del presente regolamento è di introdurre nell'ordinamento tributario del Comune un istituto che miri a rispondere alle esigenze di efficacia e di chiarificazione degli adempimenti, a prevenire l'insorgenza di controversie, ad instaurare con i contribuenti rapporti improntati a principi di correttezza, collaborazione e trasparenza.

Art. 1

Istituto dell'interpello

Il contribuente, nell'incertezza sull'interpretazione od applicazione di una disposizione tributaria del Comune, nonché in vista di un obbligo tributario, può, prima di porlo in essere, richiedere all'ente impositore di "anticipare" il giudizio sul trattamento fiscale di una certa fattispecie o di conoscere il comportamento che, secondo l'Amministrazione, occorre tenere in ordine all'adempimento stesso.

La richiesta deve contenere a pena di inammissibilità:

i dati identificativi del contribuente o del suo legale rappresentante;

la dettagliata e precisa esposizione del caso concreto e deve concludere con la chiara formulazione del quesito cui si chiede all'Amministrazione di rispondere;

la documentazione eventualmente necessaria al fine della individuazione e della qualificazione della fattispecie prospettata;

la sottoscrizione del contribuente o del suo legale rappresentante e l'indirizzo cui il parere deve essere inviato.

L'istanza di interpello, redatta in carta libera, e' presentata all'Ufficio Tributi, mediante consegna o spedizione a mezzo del servizio postale in plico, senza busta, raccomandato con avviso di ricevimento.

Tale modalit  consente di ottenere la necessaria trasparenza in ordine all'esatta data di arrivo dell'istanza, dalla quale decorrono per l'ente impositore, i termini entro i quali formulare la risposta.

Art. 2

L'oggetto dell'interpello

L'oggetto dell'interpello deve riguardare casi concreti e personali.

Esulano dalla sfera dell'interpello le istanze di associazioni di categorie o di enti rappresentativi di interessi diffusi che intendano conoscere l'interpretazione di norme applicabili da parte dei propri associati o rappresentati.

Nel caso in cui l'istanza di interpello formulata da un numero elevato di contribuenti concerni la stessa questione o questioni analoghe fra loro, l'amministrazione finanziaria pu  rispondere collettivamente, attraverso una circolare o una risoluzione tempestivamente pubblicata con mezzi e modi ritenuti pi  opportuni.

L'interpello non pu  essere proposto con riferimenti ad accertamenti tecnici, ovvero devono ritenersi esclusi dall'ambito di operazione dell'interpello, tutte le operazioni connesse alla definizione e all'attribuzione della rendita catastale, quali il classamento, il calcolo della consistenza e l'estimo catastale.

Art. 3

Effetti dell'interpello

La presentazione dell'istanza di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria, n  sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

L'esercizio del diritto di interpello da parte del contribuente impone all'Ufficio Tributi del Comune di dare risposta scritta e motivata entro 60 giorni dal ricevimento dell'istanza.

La risposta fornita sull'interpello non impegna il contribuente, il quale   libero di determinarsi in senso non conforme; vincola invece, in ogni caso, l'operato dell'ente impositore competente.

Il parere reso   privo di effetti in caso di incompletezza o di difetto di corrispondenza al vero di elementi e circostanze indicati nell'atto di interpello e rilevanti ai fini della pronuncia.

Qualora la risposta non pervenga al contribuente entro il termine di cui al comma 2, si intende che l'amministrazione concorda con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente.

Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformit  dalla risposta, anche se desunta ai sensi del periodo precedente,   nullo

Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello non possono essere erogate sanzioni amministrative nei confronti del contribuente che si è conformato alla risposta del Comune o che non ha ricevuto risposta entro il termine di cui al precedente comma.

Art.4
Decorrenza e validità

Il presente regolamento, affisso all'Albo Pretorio per giorni quindici, entra in vigore dal 01.01.2006.

Di identificare responsabile del procedimento relativo al presente atto Il Dr. Franco MAGGITTI Area - "Finanziaria".

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione della prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to (Avv. Antonio BORGIA)

f.to (Dr. Antonio FABRI)

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

- che la presente deliberazione:

è stata affissa all'albo pretorio Comunale il giorno 19 GIU. 2006, per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art.124, c.1, del T.U. 18.08.2000, n°267);

Dalla residenza comunale li 19 GIU. 2006



Il Messo Comunale
f.to (Carlo Di Bonaventura)

Albo Prot. n° 308

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

- che la presente deliberazione:

- E' divenuta esecutiva il giorno _____;
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, c.3, del TUEL n°267/2000);
- in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4 TUEL;
- E' stata affissa all'albo pretorio comunale, come prescritto dall'art.124, c.1, del T.U. n.267/2000, per quindici giorni consecutivi dal 19 GIU. 2006.

Dalla Residenza Comunale, li _____

Il Messo Comunale
f.to: (Carlo Di Bonaventura)

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza comunale, li 19 GIU. 2006



Il Responsabile dell'Area
Segreteria e Organizzazione
(Annamaria De Luca)